

[PERSONALIZZA](#)AGGIUNGI QUESTA
PAGINA AL TUO MENU[COMUNICARE](#)[NOVITA'](#)[DOCUMENTAZIONE](#)[SERVIZI](#)[SOFTWARE](#)[INDIRIZZI](#)[GUIDE](#)[RICERCHE](#)ti trovi in: [Home](#) > [Dossier tematici](#) > [Statuto dei diritti del contribuente](#) >

Diritti e garanzie a tutela dei contribuenti

- [Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente](#)
- [Rimessione nei termini già scaduti](#)
- [Tutela della buona fede del contribuente](#)
- [Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari](#)
- [Ispezioni e verifiche fiscali](#)
- [Interpello](#)
- [Garante del contribuente](#)

Tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente

Lo Statuto detta all'[art. 8 \("Tutela dell'integrità patrimoniale"\)](#) una serie di disposizioni per la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente. Esso conferma ed amplia il ricorso allo strumento della compensazione per estinguere l'obbligazione tributaria. (La norma, in particolare, dispone che dall'anno d'imposta 2002 la compensazione venga estesa a tutti i tributi.)

Importanti chiarimenti sull'ambito applicativo dell'istituto della compensazione sono stati forniti con [Sentenza del 20/11/2001 n. 14588](#) della Corte di Cassazione. Questa ha chiarito che, data la specificità-analicità della regolamentazione in materia di IVA, le comuni disposizioni codicistiche sull'estinzione per compensazione possono essere derogate solo con legge speciale. La Corte di Cassazione, nella [Sentenza del 20/11/2001 n. 14579](#), ha inoltre escluso che il contribuente possa opporre in compensazione al credito dell'amministrazione finanziaria il proprio credito restitutorio gravante su quest'ultima.

Lo Statuto prevede, inoltre, che il debito d'imposta possa essere accollato da terzi, senza tuttavia liberazione del contribuente originario.

Un'ulteriore garanzia per il patrimonio del contribuente è rappresentata dall'obbligo per l'amministrazione finanziaria di rimborsare i costi sostenuti per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Garanzie specifiche sono dettate in materia di prescrizione (non estensibile oltre i limiti previsti dal codice civile) e di conservazione degli atti (che non può eccedere il limite temporale di dieci anni).

Rimessione nei termini già scaduti

Con l'[art. 9 \("Rimessione in termini"\)](#) lo Statuto prevede la possibilità, a beneficio dei contribuenti, di rimessione nei termini qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile ottemperare agli obblighi tributari alle scadenze previste. I termini per l'adempimento degli obblighi tributari possono inoltre essere sospesi o differiti in favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili.

[Per saperne di più](#)

Tutela della buona fede del contribuente

In base all'[art. 10 dello Statuto \("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente"\)](#) i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.

Allo stesso modo il contribuente sarà scusato quando il comportamento che ha determinato la violazione sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.

In attuazione di tale norma l'[art. 7 del Dlgs. n. 32 del 2001](#) ha apportato modifiche e integrazioni al Dlgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

La Giurisprudenza ha dettato importanti chiarimenti in ordine alla portata e alle implicazioni giuridiche del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

La Corte di Cassazione - Sezione V - con la [Sentenza del 10/12/2002 n. 17576](#), ha affermato che i casi di tutela espressamente enunciati dall'art. 10, comma 2 (irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi), sono meramente esemplificativi e legati a ipotesi ritenute maggiormente frequenti.

La regola, dunque, ha portata generale ed è destinata a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti.

Ha precisato, inoltre, che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica trova il suo fondamento nel principio costituzionale di "eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge" (art. 3 Cost.). In forza della regola dell'"interpretazione adeguatrice a Costituzione" l'affidamento è, pertanto, applicabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente.

La stessa Corte di Cassazione (Sezione V) nella [Sentenza del 14/02/2002 n. 2133](#), ha precisato che le circolari ministeriali su materie tributarie non sono fonte di diritti ed obblighi. Pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), in base al principio di tutela dell'affidamento è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni.

[Per saperne di più](#)

Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari

Il Dlgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, all'[art. 10](#), ha stabilito che i termini di decadenza e di prescrizione e quelli stabiliti per l'adempimento di obbligazioni tributarie possono essere prorogati soltanto nei casi in cui il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale, non imputabili a disfunzioni organizzative interne alla struttura dell'amministrazione finanziaria.

Ispezioni e verifiche fiscali

Lo Statuto elenca all'[art. 12](#) ("[Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali](#)") specifiche garanzie per il contribuente nel caso in cui la sua attività sia sottoposta a ispezioni e verifiche contabili da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza.

Le principali regole:

- l'attività di controllo deve svolgersi durante il normale orario di lavoro dell'azienda;
- il contribuente deve essere informato sui motivi e sulle conseguenze del controllo, sulle modalità di svolgimento, sui suoi diritti ed obblighi e sulla possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia;
- il contribuente può richiedere che il controllo dei documenti contabili si svolga nello stesso ufficio dei verificatori oppure presso chi lo assiste o lo rappresenta;
- il contribuente ha la facoltà di far verbalizzare le osservazioni e i rilievi propri e del legale che lo assiste;
- i verificatori devono compiere le attività di verifica entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 solo per esigenze motivate;
- il contribuente, conclusa la verifica, può contestare di fronte al Garante del contribuente le modalità in cui questa si è svolta;
- chiusura delle operazioni di verifica, ha la facoltà di proporre osservazioni e richieste agli uffici competenti.

Nella [Sentenza del 07/03/2002 n. 12](#), la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia - Sezione IX, ha chiarito che è illegittimo, a prescindere dalla mancata previsione normativa di nullità, l'avviso di accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni concessi dalla legge all'Ufficio accertatore per porre in essere la propria autonoma attività istruttoria ed al contribuente per predisporre un'adeguata difesa.

Sull'impugnabilità autonoma dell'ordine di accesso emesso dalla Guardia di Finanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I, con la [Sentenza del 29/01/2002 n. 337](#), ha affermato l'inammissibilità del ricorso. Il Tribunale,

infatti, ha ritenuto il giudice amministrativo carente di giurisdizione in materia, atteso che l'ordine d'accesso, come tutti gli atti strumentali all'accertamento dei tributi, non è impugnabile in via autonoma, ma congiuntamente agli atti terminali del procedimento impositivo, con ricorso proponibile dinanzi al giudice tributario.

Lo Statuto prevede all'[art. 15 \("Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie"\)](#) che venga redatto un Codice di comportamento contenente le regole di attività per il personale addetto alle verifiche tributarie. Il codice verrà emanato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i pareri di Direttori Generali del Dipartimento per le politiche fiscali e del Comandante della Guardia di finanza. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la [circolare 1/98 del 20 ottobre 1998](#), ha regolamentato l'attività di verifica per il proprio corpo militare.

Interpello

Lo Statuto ha introdotto all'[art. 11 \("Interpello del contribuente"\)](#), a beneficio della generalità dei contribuenti, l'istituto dell'interpello ordinario. Il contribuente, se nella normativa vi sono "obiettive condizioni di incertezza", può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni. Se la risposta non perviene entro questo termine si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione prospettata dal contribuente. E' nullo qualunque atto emanato in difformità dalla risposta o dall'interpretazione prospettata dal contribuente e desunta in base al silenzio-assenso dell'Amministrazione.

Oltre all'interpello regolato dallo Statuto, ne esiste una forma limitata all'applicazione delle norme antielusive ([Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive](#)).

Bibliografia

[Per saperne di più](#)

Garante del contribuente

Il Garante del contribuente, previsto dall'art. 13 della legge 212/2000, come modificato dall'art. 94, commi 7 e 8, della legge 289/2002, c.d. Statuto del contribuente, è stato istituito in tutte le regioni d'Italia. Esso ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. In particolare il Garante, nell'assicurare la concreta attuazione dei diritti del contribuente sanciti nello Statuto:

- sollecita gli uffici ad esercitare il potere di autotutela per l'annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione;
- vigila sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali;
- verifica che sia assicurata la chiara e tempestiva conoscibilità dei provvedimenti fiscali, dei modelli per gli adempimenti e delle relative istruzioni;
- accerta la qualità dei servizi di assistenza ed informazione, verificando, ad esempio, l'agibilità dei locali aperti al pubblico.

[Garanti del contribuente](#)

[INIZIO PAGINA](#)

[INDICE A-Z](#)

[Entrate](#)

[Demanio](#)

[Dogane](#)

[Territorio](#)